CAMERA DEI DEPUTATI N. 2681-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Ai sensi dell'articolo 79, comma 6 del regolamento)

Presentata alla Presidenza il 26 ottobre 1995

(Relatore: **GIACOVAZZO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 13 giugno 1995 (v. stampato Senato n. 800)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(MARTINO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO
(DINI)

E CON IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
(TATARELLA)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 14 giugno 1995

Ratifica ed esecuzione degli Atti finali della Conferenza addizionale dei plenipotenziari relativa alla Costituzione e Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), con protocollo facoltativo, risoluzioni e raccomandazioni, adottati a Ginevra il 22 dicembre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 2681 con l'applicazione dell'articolo 79, sesto comma, del Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato (Atto Senato n. 800), che viene allegata.

GIACOVAZZO, *Relatore.*

ALLEGATO.

Dal 7 al 22 dicembre 1992 si è svolta a Ginevra la Conferenza addizionale dei plenipotenziari dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT).

La Conferenza ha adottato gli Atti finali che comprendono: la Costituzione e la Convenzione dell'UIT, che riprendono essenzialmente la Costituzione e la Convenzione adottate a Nizza nel 1989 che, come è noto, vennero sottoscritte dai Paesi membri dell'UIT, tra cui l'Italia, ma che non sono state mai ratificate, su indicazione della stessa UIT.

La Costituzione è il documento fondamentale dell'Unione e stabilisce:

l'oggetto dell'Unione;

la composizione, i diritti e gli obblighi dei Membri;

gli strumenti dell'Unione (la Costituzione, la Convenzione ed i Regolamenti amministrativi);

la struttura;

le funzioni degli organi costituenti e la struttura;

i doveri dei funzionari eletti;

le finanze;

le lingue ufficiali e di lavoro;

le località sede dell'Unione;

le disposizioni generali sulle responsabilità, sul segreto e sulle priorità in materia di telecomunicazioni, sugli accordi particolari sulla utilizzazione dello spettro delle frequenze radioelettriche, sulle interferenze pregiudizievoli, sulle chiamate ed i messaggi di soccorso, sulle istallazioni militari; le relazioni con l'Organizzazione delle Nazioni Unite e con le altre organizzazioni internazionali, la ratifica degli accordi, l'entrata in vigore, e via di seguito.

La Convenzione stabilisce inoltre:

il funzionamento dell'Unione e dei suoi organi;

le disposizioni generali riguardanti le conferenze e le relative procedure per la convocazione, le modalità di presentazione delle proposte, i poteri delle delegazioni;

il regolamento interno delle conferenze e di altre riunioni, la costituzione delle commissioni delle conferenze, la conduzione dei dibattiti, le procedure di voto, le approvazioni di processi verbali;

altre disposizioni relative alle finanze, alle lingue;

le disposizioni relative alla gestione dei servizi di telecomunicazione e all'unità monetaria;

le disposizioni relative all'arbitrato e alle variazioni eventuali da apportare alla Convenzione;

dichiarazioni e riserve;

protocollo facoltativo;

risoluzioni e raccomandazione.

L'innovazione fondamentale rispetto alla precedente Convenzione internazionale di Nairobi (1982) è stata la creazione dei tre settori: radiocomunicazioni, normalizzazione e sviluppo delle telecomunicazioni e, inoltre, la creazione del Comitato del regolamento delle radiocomunicazioni, che sostituiscono, rispettivamente, i comitati consultivi riguardanti le radiocomunicazioni (Comité consultif international des radiocomunications - CCIR), la telegrafia e la telefonia (*Comité consultif international pour la télégraphie et la téléfhonie* - CCITT) ed il comitato per la registrazione delle frequenze (*International frequency registration bureau* - IFRB).

Pertanto, in base alla Costituzione ed alla Convenzione di Ginevra, gli attuali organi dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni sono i seguenti:

la Conferenza di plenipotenziari, massimo organo dell'Unione, composta da delegazioni rappresentanti i Membri (Stati firmatari) e convocata ogni quattro anni;

il Consiglio, che agisce come mandatario della Conferenza di plenipotenziari, composto da Membri dell'Unione eletti dalla stessa Conferenza;

le Conferenze mondiali delle telecomunicazioni internazionali;

il Settore dello sviluppo delle radiocomunicazioni, comprendente le conferenze mondiali e regionali delle radiocomunicazioni con riunioni a cadenza biennale, le assemblee delle radiocomunicazioni ed il Comitato del regolamento delle radiocomunicazioni;

il Settore della normalizzazione delle telecomunicazioni, comprendente le Conferenze mondiali di normalizzazione delle telecomunicazioni, con riunioni a cadenza quadriennale;

il Settore dello sviluppo delle telecomunicazioni, comprendente le Conferenze mondiali e regionali di sviluppo delle telecomunicazioni, con riunioni a cadenza quadriennale;

il Segretariato generale.

Le modifiche introdotte dagli Atti finali di Ginevra riguardano esclusivamente la struttura ed i metodi di lavoro dell'UIT e non comportano alcun maggiore onere finanziario.

Il contributo annuo alle spese dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni è a carico dell'istituendo capitolo n. 1152 del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, con denominazione « Con-

corso nella spesa dell'Unione postale universale e dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni ».

Pertanto, non si rende necessaria la relazione tecnica di cui al secondo comma dell'articolo 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362, in quanto la spesa, già a carico dell'ex Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, viene trasferita sull'indicato istituendo capitolo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare gli Atti finali della Conferenza addizionale dei plenipotenziari relativa alla Costituzione e Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), con protocollo facoltativo, risoluzioni e raccomandazioni, adottati a Ginevra il 22 dicembre 1992.	*Identico.*
ART. 2.	ART. 2.
1. Piena ed intera esecuzione è data agli Atti di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 58 degli Atti stessi.	*Identico.*
ART. 3.	ART. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.	*Identico.*